

SCHEMA DI CONTRATTO SCRITTO IN FORMA ELETTRONICA, NEL RISPETTO DELL'ART.

32, COMMA 14 DEL D.LGS 50/2016, PER REGOLARE L'ACCORDO QUADRO, AI SENSI

DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, INERENTE AL SERVIZIO QUADRIENNALE (48

MESI) DI RACCOLTA, TRASPORTO E RIUTILIZZO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE IN

AGRICOLTURA E/O SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA

CIG:\_ 935098441C

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_),

**TRA**

**Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE** - Ente di Diritto

Pubblico - con Sede Legale in Oristano e Sede Amministrativa in Santa Giusta

- Porto Industriale di Oristano - Loc. "Cirras", Codice Fiscale 8003430958 e

Partita I.V.A. 00087530952, in persona del suo

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ \_\_\_\_\_,

domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Ente, tale nomina-

to con Deliberazione del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in seguito indicato come «*Consorzio*», in esecuzione della Deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione n° \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_;

**E**

la Società \_\_\_\_\_, con Sede Legale in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_ P. I.V.A. n° \_\_\_\_\_, nella persona del Sig.

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e, co-

me tale, Legale Rappresentante della Società medesima, di seguito indicata

come «*Società*». (EVENTUALE: La Società «\_\_\_\_\_» a sua volta

interviene ed agisce quale Capogruppo della Associazione Temporanea con la

Ditta “ \_\_\_\_\_ ”, con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), Via \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, costituita con Atto di Costituzio-

ne di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento della relativa Pro-

cura ricevuto dal dottor \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, in data

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, Repertorio \_\_\_\_\_, Raccolta \_\_\_\_\_, registra-

to in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ - Serie 1<sup>t</sup>, che si allega

al presente Contratto sotto la lettera “\_\_\_\_\_”, di seguito più brevemente indicata

come “*Associazione Temporanea di Imprese*” o “A.T.I.”),

**PREMESSO CHE**

- Il «*Consorzio*» svolge in via diretta la “*Gestione dell’Impianto di Depurazione Consortile*”, nel quale viene effettuato il trattamento dei reflui fognari provenienti dall’Agglomerato Industriale e dai n. 13 Comuni appartenenti allo Schema n. 170 del Piano di Tutela della Acque della Regione Sardegna.

- Per garantire la prosecuzione del processo depurativo senza soluzione di continuità è necessario assicurare il regolare smaltimento dei fanghi da depurazione.

- Con Deliberazione n. 63 del 26/07/2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha disposto di:

- ✓ approvare il Progetto di Servizio per la sottoscrizione di un “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore economico, della durata massima di quattro annualità per la Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione prodotti presso il Depuratore Consortile situato in Via Carloforte snc, Santa Giusta (OR), dell’importo complessivo di € 1.359.400,00, di cui € 4.000,00 per Oneri

relativi alla Sicurezza, oltre all'IVA dovuta per Legge;

✓ finanziare il Servizio con Fondi del Consorzio appositamente stanziati nel Bilancio di Previsione 2022, nel quale sono disponibili per l'anno di riferimento € 339.850,00, alla voce 01.04.29; per quanto riguarda l'importo residuo spendibile negli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026, sarà cura del Consorzio prevedere gli appositi stanziamenti nel relativo bilancio di previsione nel medesimo Capitolo. Conseguentemente i Contratti di Appalto attuativi dell'Accordo Quadro potranno essere sottoscritti con l'aggiudicatario della procedura nei limiti degli stanziamenti di bilancio che risulteranno disponibili;

✓ incaricare gli Uffici del Consorzio per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro in argomento, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

✓ delegare il Direttore Generale del Consorzio per la sottoscrizione del relativo Contratto di Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché dei conseguenti Contratti attuativi nei limiti delle disponibilità dello specifico Capitolo del Bilancio Previsionale.

• Con il Determinazione della Direzione n. 268 del 01/08/2022 il «Consorzio» ha disposto di:

✓ indire la Gara di Appalto, mediante *procedura aperta* di cui agli articoli n. 59 e n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, per l'individuazione di un singolo contraente dell'accordo quadro al quale affidare gli eventuali futuri contratti applicativi inerenti

al “*Servizio quadriennale (48 mesi) di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo dei Fanghi da Depurazione in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata*”, provenienti dall’“*Impianto di Depurazione Consortile*”, con il criterio del **prezzo più basso**, determinato mediante **Offerta prezzi unitari**, rispetto all’importo presunto posto a base di Appalto di € 1.359.400,00, di cui € 4.000,00 per *Oneri relativi alla Sicurezza*, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge, così come indicato nel Quadro economico di spesa del Progetto di Servizio;

✓ approvare lo “Schema” di Bando di gara, così come predisposto dal Servizio Amministrativo dell’Ente, da inviare alle Ditte operanti nel settore, dando mandato all’apposita Commissione di Acquisto per la individuazione dell’“Offerta” più vantaggiosa per l’Ente e per la aggiudicazione provvisoria;

✓ confermare gli Incarichi Tecnico-Professionali di: Progettazione e Direzione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro oggetto del presente Atto e di Responsabile dell’Accordo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai Dipendenti Tecnici dell’Ente in possesso dei requisiti previsti dalla Legge: Signori Dott. Ing. Salvatore Daga e Dott. Ing. Riccardo Ugas.

- La Commissione di Acquisto del Consorzio, coadiuvata dal Responsabile Unico del Procedimento, all’uopo delegata con Determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_\_\_, ha verificato le offerte trasmesse dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara e redatto una apposita graduatoria definitiva, nella quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ), Via \_\_\_\_\_, che, sulla base dell'importo presunto

dell'Accordo Quadro di € 1.359.400,00, di cui

€ 4.000,00 per *Oneri relativi alla Sicurezza*, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge,

ha offerto il prezzo di € \_\_\_\_\_, di cui € 4.000,00 per *Oneri relati-*

*vi alla Sicurezza*, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, risultato il più basso; il

tutto è stato riportato nel Verbale della Commissione di Gara n° \_\_ in data

\_\_\_\_\_ conservato agli Atti dell'Ente.

- Il Direttore Generale con propria Determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_,

ha disposto di:

✓ approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Ap-

palto, mediante Procedura aperta di cui agli articoli n. 59 e n. 60 del

D.Lgs. n. 50/2016 e sc.mm.ii., per l'individuazione di un singolo con-

traente dell'Accordo quadro al quale affidare gli eventuali futuri con-

tratti applicativi inerenti al "*Servizio quadriennale (48 mesi) di Raccol-*

*ta, Trasporto e Riutilizzo dei Fanghi da Depurazione in Agricoltura e/o*

*Smaltimento in Discarica Autorizzata*", provenienti dall'"*Impianto di*

*Depurazione Consortile*", così come specificato nel Verbale della

Commissione di Acquisto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, conservato agli atti

del Consorzio.

- La «*SOCIETÀ*» aggiudicataria, avvalendosi dei benefici di cui all'art.93,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ha costituito la cauzione definitiva

dell'appalto, per un importo di € \_\_\_\_\_, corrispondente alla per-

centuale del \_\_\_\_\_%, dell'importo presunto complessivo dell'Accordo

Quadro di € 1.359.400,00, a fronte del ribasso del \_\_\_\_\_% -, ai sensi

dell'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, da calcolarsi come rapporto tra

l'importo offerto e l'importo a base d'asta, mediante fidejussione prestata

dalla "----- .

- Il suddetto Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara dando atto del permanere delle condizioni che consentono la sottoscrizione del presente Atto.

- Al presente Atto viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, il *Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)* – Allegato \_\_\_\_ - redatto dal Consorzio e opportunamente aggiornato ed integrato con i dati della «Società»; il documento sarà oggetto di aggiornamento continuo anche durante lo svolgimento del Servizio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Contratto* e, per quanto possibile, potranno essere utilizzate per dirimere eventuali controversie e dubbi interpretativi.

**Art. 2 Disposizioni generali sull'Accordo Quadro**

Il presente Atto stabilisce le Norme relative all'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell' art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti distinti "a corpo" o "a misura" (appalti specifici), attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità finanziarie del «*Consorzio*», riguardanti l'esecuzione di tutte le attività inerenti al "*Servizio quadriennale (48 mesi) di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo dei Fanghi da Depurazione*

in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata”, provenienti dall’*“Impianto di Depurazione Consortile”*.

Il presente Accordo Quadro definisce, altresì, la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte del Consorzio; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente la tipologia degli interventi da eseguire, gli importi e la durata delle prestazioni dovute dall’Appaltatore.

Il valore economico, indicato negli Atti di Gara, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.

La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra il «*Consorzio*» nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che il «*Consorzio*», in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

### **Art. 3 Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha durata **quadriennale (48 mesi)**, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Consorzio potrà stipulare i Contratti Attuativi. Alla scadenza degli anzidetti termini, l’Accordo Quadro cesserà di avere effetto.

Qualora al termine del periodo dell'Accordo Quadro l'importo dello stesso non fosse esaurito, l'ultimo contratto specifico potrà avere una sua durata autonoma e distinta che potrà anche superare quella dell'Accordo Quadro (ex Cons. Stato Sez. III, 06/03/2018, n. 1455).

L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come ammontare massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

#### **Art. 4 Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro**

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è quello indicato negli Atti di Gara ed è pari a € 1.359.400,00, di cui € 4.000,00 per Oneri relativi alla Sicurezza, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge.

In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, il contraente non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero Accordo Quadro per il presente servizio.

Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine fi-



nale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Per quanto attiene i pagamenti dei Servizi assegnati con singoli e successivi appalti specifici, *l'importo dei corrispettivi verrà liquidato a misura in base agli effettivi quantitativi di fanghi presi in carico dalla «Società» e con i prezzi unitari riportati al successivo articolo 7, mentre gli oneri della sicurezza verranno liquidati trimestralmente in modo proporzionale al totale stanziato per detta voce.*

Resta infine stabilito che:

- ✓ i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore verranno emessi sul cassiere Consorziale pro-tempore “Banco di Sardegna” - filiale di Oristano, o sull'Istituto che al momento rivestirà tale qualifica;
- ✓ gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente recapito postale: Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_);
- ✓ i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati all'Impresa «\_\_\_\_\_»- e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali.

#### **Art.5 Oggetto dell'Accordo Quadro**

Il «*Consorzio*» consegnerà alla «*Società*» l'intero quantitativo dei fanghi idonei, parzialmente disidratati, con una sostanza secca compresa

tra il 16% ed il 22%. I Fanghi dovranno risultare idonei ai sensi dell'“*Allegato 1 B*” del Decreto Legislativo n° 99 del 27/01/1992 e delle “*Tab. A*” “*Tab. B*” “*Tab. C*” di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 - *Direttive Regionali per la Gestione e l'Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di Depurazione in Agricoltura* , così come integrate o modificate dal Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 “Decreto Genova”, convertito con modifiche dalla Legge 16/11/2018 n. 130 e da eventuali prescrizioni successive. La «*Società*» si impegna a mettere a disposizione un semirimorchio a vasca, o in alternativa un cassone scarrabile, idoneo al carico e trasporto dei fanghi, che sarà posizionato sotto il nastro di carico dei fanghi presso l'*Impianto di Depurazione Consortile*, in località “*Cirras*”, Comune di Santa Giusta (OR).

Appena carico, il semirimorchio (*o il cassone*) sarà prelevato e sostituito con altro equivalente vuoto in maniera tale da assicurare il continuo e ottimale lavoro del *Depuratore*.

I prelievi dei fanghi verranno effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, di mattina o di sera, secondo le esigenze operative comunicate di volta in volta dal personale tecnico del *Depuratore*.

Il servizio, se necessario, potrà essere esteso anche alla giornata del sabato compatibilmente con i divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

I fanghi idonei così prelevati e trasportati verranno presi in consegna presso le aziende agricole convenzionate con la «*Società*» dal personale della «*Società*» medesima dedicato specificamente allo spandimento ed al rinterro degli stessi o stoccati temporaneamente a cura e spese

della Società. Gli eventuali fanghi inidonei allo spandimento diretto, ma recuperabili se sottoposti a trattamento/condizionamento verranno prelevati e trasportati presso il sito di trattamento e messa in riserva, autorizzato alla «Società» da parte della Provincia di \_\_\_\_\_ (Aut. N° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e s.m.i), e presi in carico dal personale della «Società» medesima dedicato specificamente alla conduzione dell'impianto.

I fanghi inidonei non recuperabili verranno invece trasportati a smaltimento presso impianti autorizzati o discariche autorizzate, con oneri a carico della «Società».

La «Società» garantisce la piena disponibilità dei necessari sistemi di stoccaggio dei fanghi dotati dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, oltre che di tutti quei mezzi ed attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del lavoro all'interno delle aziende agricole convenzionate con la stessa «Società».

Nell'adempimento del presente *Contratto* le Parti si impegnano ad osservare le prescrizioni del Decreto Legislativo n° 99 del 27/01/1992 così come integrato dalle richiamate Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, nonché delle ulteriori leggi e prescrizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali attinenti o inerenti alla materia, ed in particolare le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Regionali e/o Provinciali.

La «Società» garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'adempimento del presente *Contratto*; tali "auto-

rizzazioni” dovranno essere possedute anche dalla eventuale Ditta subappaltatrice (per i trasporti) ed entrambe sono depositate agli atti del Consorzio. La «Società» garantisce di godere del diritto di spandere i fanghi sulle Aree Agricole, per tutta la durata del presente Contratto. L’eventuale quota di fanghi non idonei all’utilizzo in agricoltura neppure dopo trattamento verrà smaltita presso impianto o discarica autorizzata.

#### **Art. 6 Obblighi della «Società»**

La «Società» è tenuta, nell’ambito delle attività di trasporto, di eventuale stoccaggio e di applicazione dei fanghi, ad eseguire a proprio carico e senza apposita richiesta da parte del «Consorzio» le seguenti prestazioni in favore del «Consorzio» e delle Autorità competenti:

a) Nell’eventualità in cui fosse necessario provvedere ad uno stoccaggio dei fanghi, che non sia previsto dall’Autorizzazione in possesso della «Società», dovrà essere preventivamente ottenuta l’autorizzazione delle Autorità competenti e dovrà esserne tempestivamente informato il «Consorzio».

b) La «Società» effettuerà le operazioni di utilizzo dei fanghi sulle Aree Agricole secondo le buone pratiche agricole e nell’osservanza delle prescrizioni del Decreto Legislativo 99 del 27/01/1992, delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, nonché in generale del Decreto Legislativo 152/2006 e delle altre norme applicabili. In particolare, dovranno essere osservati i divieti di applicazione e le limitazioni di cui all’Artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 99/1992 e degli Artt. 3, 4, 5 e

7 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010.

c) La «Società» effettuerà il Servizio ad essa affidato considerando e rispettando anche tutti gli aggiornamenti normativi in materia di analisi e caratteristiche dei fanghi previste dal cosiddetto “Decreto Genova”.

d) La «Società» solleva il «Consorzio» da ogni responsabilità che potrebbe derivare a suo carico dal trasporto, dallo stoccaggio e dallo spandimento dei fanghi. Tale impegno di manleva è assunto sia con un riferimento ad eventuali danni a terzi sia con riferimento ad eventuali danni ambientali. All’uopo, La «Società» ha trasmesso copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi sopraccitati depositata agli atti del Consorzio.

e) La «Società» farà sì che il «Consorzio» abbia libero accesso alle Aree Agricole per la durata del presente *Contratto*.

f) La «Società» per quanto riguarda le modalità di raccolta e trasporto dovrà attenersi a quanto prescritto dall’art. 8 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010.

g) La «Società» provvederà alla puntuale e corretta compilazione del registro dei terreni di cui all’Art 15 del Decreto Legislativo 99/92 ed all’Art. 12 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 e farà sì che lo stesso possa essere ispezionato in qualunque momento, previa richiesta, da parte del «Consorzio» o delle Autorità preposte al controllo. Il Registro

dovrà essere istituito e compilato secondo le prescrizioni dell'Art 15 del Decreto Legislativo 99/92 e sulla base dei moduli di cui all'Allegato III B dello stesso.

h) La «*Società*» conserverà il registro, i certificati di analisi e, i formulari di identificazione per un periodo di almeno 6 anni dalla data di ultima compilazione e trasmetterà al «*Consorzio*», alla fine di ciascun anno solare, copia della documentazione completa relativa a ciascun anno, nonché i resoconti mensili del piano di spandimento con individuazione catastale (fogli e mappali) delle aziende interessate.

i) La «*Società*» garantisce che gli spandimenti in agricoltura verranno effettuati esclusivamente con fanghi giudicati idonei sulla base dei Provvedimenti autorizzativi della Regione Sardegna e/o delle Amministrazioni Provinciali.

j) La «*Società*» osserverà le prescrizioni del D.Lvo 99/92, delle Directive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 e delle Autorizzazioni ricevute in materia di trasporto dei fanghi. A tal fine dovrà, in particolare, osservare le norme emanate in materia di circolazione stradale nonché provvedere affinché il carico sia in condizioni di sicurezza ed assicurarsi che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare fuoriuscite durante il trasporto. Qualora dovessero verificarsi incidenti stradali durante il trasporto la «*Società*» dovrà informare tempestivamente il «*Consorzio*». In ogni caso, la responsabilità per eventuali richieste di risarcimento del danno dovranno intendersi a carico della

«Società» e del suo eventuale sub-appaltatore.

k) Qualora la «Società» non disponesse dei mezzi necessari per il trasporto dei fanghi, la «Società» medesima si impegna a richiedere al «Consorzio» l'autorizzazione per la Ditta che eventualmente dovesse assumere il sub-appalto del trasporto dei fanghi ed a consegnare preventivamente al «Consorzio» stesso copia dell'autorizzazione e delle polizze di assicurazione.

l) La «Società» in relazione al *protocollo di caratterizzazione analitica dei fanghi* si impegna a seguire le modalità previste dall'Art. 14 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 e al Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova", convertito con modifiche dalla Legge n. 16/11/2018 n. 130. In particolare i fanghi prodotti nell'*Impianto di Depurazione Consortile* dovranno essere sottoposti, a cura e spese della «Società, agli accertamenti analitici riportati nelle tabelle A, B e C di cui al paragrafo 14 della richiamata Direttiva Regionale e dall'articolo n. 41 del "Decreto Genova". Inoltre, nella considerazione che l'Impianto consortile è autorizzato anche al trattamento dei rifiuti liquidi, i risultati degli accertamenti sopra detti dovranno essere convalidati da test di fitotossicità di germinazione o di vegetazione che devono essere eseguiti sia alla prima certificazione, sia ogni qualvolta cambi sostanzialmente la composizione dei rifiuti. Le modalità di campionamento dei fanghi dovranno essere conformi alle norme *UNI 10802* ed i campioni di fango dovranno essere accompagnati da un *Verbale di campionamento* in cui dovrà essere

riportata la data del prelievo, l'impianto di depurazione ed il numero del lotto funzionale di provenienza del fango. Le analisi dei fanghi dovranno essere eseguite secondo le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA-CNR n. 64 del 1983-1985 e relativi aggiornamenti. La «Società» dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del laboratorio o dei laboratori a cui intende affidare l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi.

m) Qualora il «Consortio» richieda alla «Società» l'esecuzione di analisi di caratterizzazione preventiva dei fanghi prodotti dall'Impianto di depurazione preliminari all'utilizzo dei fanghi in agricoltura in quanto divenute necessarie, verrà richiesto alla stessa «Società» un preventivo specifico. Le prove dovranno essere eseguite con le modalità di seguito riportate: l'arco temporale da utilizzare, *tre mesi*, sarà quello previsto delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 per Impianti con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti. In tale arco temporale la «Società» dovrà effettuare i controlli analitici sui fanghi così come prodotti nell'Impianto di depurazione con la frequenza e le modalità indicate nella *Tabella 1* riportata nel paragrafo 14 della citata Direttiva Regionale per impianti che trattano acque reflue urbane con rifiuti liquidi e potenzialità maggiore di 50.000 abitanti equivalenti, e precisamente *n. 2 campionamenti* nel trimestre costituiti da *n. 3 campioni elementari* prelevati con una distanza di *10 giorni*. Su questi due campioni la «Società» dovrà effettuare gli *accertamenti analitici riportati nelle citate tabelle*



*A, B e C, a loro volta convalidati da test di fitotossicità.* La «Società», entro 20 giorni dal completamento delle analisi, dovrà trasmettere i risultati al «Consorzio», unitamente a tutti gli elementi utili per la individuazione dei siti in cui la «Società» intende smaltire i fanghi prodotti nell’Impianto Consortile, al fine della notifica al Comune, al Dipartimento ARPAS ed alla Provincia di ubicazione dell’Impianto, nonché alle Province nei cui territori verranno presumibilmente utilizzati i fanghi.

n) La «Società» dovrà fornire al «Consorzio», con frequenza trimestrale, le analisi di caratterizzazione periodica da eseguirsi sui fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura così come prodotti dall’Impianto di Depurazione Consortile. Gli accertamenti analitici da eseguire saranno quelli previsti dalle citate *tabelle A, B e C* riportate sulla citata Direttiva Regionale.

o) Il Consorzio, a suo libero e insindacabile giudizio, durante la durata dell'affidamento del servizio, si riserva di fare eseguire, in tre o più casi ritenuti necessari, ad altri due Laboratori specializzati le analisi dei campionamenti effettuati al fine di eseguire una verifica sulla attendibilità e affidabilità dei rapporti di prova effettuati dal laboratorio di analisi scelto dall’Appaltatore. Pertanto, a semplice richiesta del Consorzio, vi è l’obbligo per l’Appaltatore di effettuare una tripla campionatura per tutte le matrici da monitorare. Tutti gli oneri derivanti dalla tripla campionatura saranno a carico dell’Appaltatore in quanto da intendersi remunerati nei prezzi unitari offerti per il servizio in sede di gara. Una campionatura dei pre-

lievi sarà portata presso il laboratorio scelto dall'Appaltatore per le consuete analisi, mentre le altre due campionature dovranno essere consegnate al Consorzio immediatamente dopo il prelievo, per l'effettuazione delle eventuali controanalisi. Tutti i campioni dovranno essere opportunamente sigillati ed etichettati con modalità identiche ed indifferenti per tutte e tre le campionature. Il triplo campionamento dovrà avvenire nell'impianto di depurazione con contenitori forniti dall'Appaltatore e con oneri a carico dello stesso. La loro tipologia, le dimensioni e le caratteristiche dovranno essere identiche per tutti e tre i campioni. Tali contenitori dovranno contenere fanghi in quantità sufficiente affinché il Consorzio possa incaricare altri due laboratori dell'effettuazione delle controanalisi.

#### **Art. 7 Obblighi del «Consorzio»**

a) Il «Consorzio» consegnerà alla «Società» tutti i fanghi prodotti nell'*Impianto di Depurazione Consortile*, sia gli idonei ai sensi degli accertamenti analitici riportati nelle *tabelle A, B e C* di cui alla Direttive Regionali approvate con Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, sia quelli risultati inidonei ai sensi della richiamata Direttiva, nelle seguenti condizioni fisiche: palabili, parzialmente disidratati, con un residuo di secco compreso tra il 16% ed il 22%.

b) Il «Consorzio» pagherà alla «Società» la somma di € \_\_,\_\_, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per il ritiro e trasporto a destino (presso Aziende agricole, impianto di trattamento e messa in riserva, discarica) di ciascuna tonnellata di fanghi idonei e di fanghi inidonei al

riutilizzo in agricoltura.

c) Il «*Consorzio*» pagherà alla «*Società*» la somma di € \_\_\_\_,\_\_, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per lo spandimento di ciascuna tonnellata di fanghi idonei all'utilizzo diretto in campo presso le aziende agricole convenzionate, ivi comprese le spese per la loro eventuale temporanea messa in riserva e per ottenere le autorizzazioni necessarie.

d) Il «*Consorzio*» pagherà alla «*Società*» la somma di € \_\_\_\_,\_\_, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per ciascuna tonnellata di fanghi inidonei all'utilizzo diretto in agricoltura ma recuperabili se sottoposti a trattamento/condizionamento presso impianto di trattamento/condizionamento prima del successivo recupero in agricoltura, compresi gli oneri di trattamento/condizionamento e messa in riserva e successivo spandimento. In questa categoria rientreranno anche quei fanghi che evidenziassero, per uno o più parametri di cui alle *tabelle A, B e C* della Direttiva Regionale Fanghi, valori superiori al 90% del limite massimo consentito.

e) Il «*Consorzio*» pagherà alla «*Società*» la somma di € \_\_\_\_,\_\_, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per ciascuna tonnellata di fanghi inidonei al riutilizzo in agricoltura e non recuperabili inviati a discarica autorizzata o altro impianto di smaltimento autorizzato, compresi l'onere di smaltimento e l'eventuale *eco-tassa*.

f) Il «*Consorzio*» eseguirà in proprio le analisi preliminari dei fanghi eventualmente necessarie da eseguirsi secondo il protocollo indicato all'art. 3, punti l) e m) della presente Convenzione.

g) Il «*Consorzio*» pagherà alla «*Società*» la somma di € \_\_\_\_\_,\_\_\_, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per le analisi periodiche dei fanghi da eseguirsi secondo il protocollo indicato all'art. 3, punti l) e n) della presente Convenzione.

h) Il «*Consorzio*» pagherà alla «*Società*» la somma di € \_\_\_\_\_,\_\_\_, oltre l'I.V.A. dovuta per Legge, per le analisi dei fanghi inidonei da eseguirsi per particolari parametri secondo il protocollo indicato all'art. 3, punti l), m) e n) della presente Convenzione.

i) I predetti corrispettivi rimarranno costanti per tutto il periodo di durata del presente Contratto. È ammessa unicamente la revisione annuale dei prezzi unitari offerti in sede di gara d'appalto a richiesta dell'impresa appaltatrice ed esclusivamente qualora, ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016:

- sia comprovata l'imprevedibilità delle circostanze che hanno determinato un incremento dei prezzi tale da determinare l'insostenibilità del contratto;
- l'istanza di revisione dei prezzi sia formulata dopo la stipula del contratto;
- la stazione appaltante voglia evitare la risoluzione del contratto offrendo all'Appaltatore la possibilità di riequilibrarne le condizioni economiche, risoluzione che l'Appaltatore può sempre domandare, ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile, dopo la stipula del contratto per "*eccessiva onerosità sopravvenuta*" nel caso di ipotesi di aumento eccezionale dei prezzi determinate da fattori del tutto imprevedibili.

La revisione avverrà secondo il 75% della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fornito dall'ISTAT, valutato a partire dalla data di aggiudicazione del servizio. Il peso in fattura verrà imputato sommando le singole pesate riportate nei cartellini emessi dalla pesa di proprietà del «*Consortio*», o altra lungo il tragitto, verso le aziende agricole o presso l'impianto di trattamento e messa in riserva o presso la discarica controllata di smaltimento. Alla fattura dovrà essere aggiunto un allegato riportante il dettaglio delle singole pesate addebitate.

j) Il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura riepilogativa dei carichi ritirati nel mese, mediante pagamento a mezzo bonifico bancario sull'IBAN \_\_\_\_\_ entro 60 gg. rispetto alla data della fattura. Il termine di pagamento è essenziale.

k) Sui sopraccitati corrispettivi attualmente viene calcolata l'I.V.A. nella misura del 10%, ad eccezione delle analisi che pagano l'I.V.A. al 22%.

l) Il «*Consortio*» si impegna a consegnare tutti i fanghi idonei allo smaltimento alla «*Società*» ed a segnalare tempestivamente le eventuali modifiche nella conduzione dell'«*Impianto*» che potrebbero modificare significativamente la qualità dei fanghi prodotti.

m) Il «*Consortio*», non appena ricevuti i risultati delle analisi dalla «*Società*», si impegna ad inoltrare formale notifica contenente i risultati della caratterizzazione preventiva di cui all'art. 3, punti l) e m) al Comune, al Dipartimento ARPAS ed alla Provincia di ubica-

zione dell’Impianto, nonché alle Province nei cui territori verranno presumibilmente utilizzati i fanghi, in modo tale che l’utente possa procedere alla richiesta di autorizzazione di utilizzo dei fanghi in agricoltura.

n) Il «*Consorzio*», non appena ricevuti i risultati delle analisi dalla «*Società*», si impegna a trasmettere i risultati della caratterizzazione periodica di cui all’art. 3, punti n) e o) al soggetto utilizzatore, al Dipartimento ARPAS ed alla Provincia competenti per territorio.

**Art. 8 Obblighi della «*Società*» relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Appaltatore nei contratti attuativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.. Per ciascun contratto attuativo, deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Deve indicare che i pagamenti saranno effettuati sul c/c con IBAN: \_\_\_\_\_ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di Sig. \_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_, Sig. \_\_\_\_\_, persone delegate a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme rice-

vute in acconto e/o a saldo su tale conto.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega l'Appaltatore deve comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

Il Consorzio non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. La Stazione appaltante risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comu-

nicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

#### **Art. 9 Sicurezza**

La «Società» si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio eventuale sub-appaltatore le norme di sicurezza, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. . In particolare, l'inosservanza di tali disposizioni potrà comportare l'allontanamento del personale dell'appaltatore o del sub-appaltatore dall'«Impianto».

#### **Art. 10 Penalità**

Nel caso di inadempienza da parte della «Società» affidataria del Servizio, non giustificata da causa di forza maggiore, verrà applicata la penalità del 10% (dieci per cento), calcolato sul prezzo di aggiudicazione, del valore del Servizio del quale viene contestato l'inadempimento, da defalcare sui corrispettivi già maturati.

Il «Consorzio» potrà, altresì, stabilire di accettare comunque il Servizio prestato previa applicazione di ulteriori penalità compensative da detrarre dal prezzo.

#### **Art. 11 Recesso e ipotesi di risoluzione**

Il «Consorzio» può in ogni momento recedere dal Contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Il «Consorzio» si riserva inoltre di risolvere il Contratto nelle seguenti ipotesi:

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;



3. ritardo nell'espletamento del Servizio che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 7 gg dal termine previsto contrattualmente;

4. revoca delle autorizzazioni allo smaltimento in Agricoltura, o modifiche normative e/o delle Prescrizioni Regionali e/o Provinciali che dovessero modificare le attuali modalità di svolgimento del lavoro della «Società».

Nei casi di risoluzione previsti ai punti 1, 2, 3, 4, la «Società» avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di Contratto, al netto degli eventuali danni arrecati al «Consorzio» e ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità di cui all'articolo precedente qualora ricorrano i presupposti, con diritto del «Consorzio» di affidare a terzi il Servizio.

#### **Art. 12 Esonero da responsabilità**

La «Società» è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose del «Consorzio» o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente Contratto, con conseguente esonero del «Consorzio» da qualsiasi responsabilità a riguardo. Inoltre, ai sensi del dettato previsto dall'art. 11 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, *è in ogni caso l'utilizzatore, in qualità di titolare dell'autorizzazione, il soggetto responsabile, in ogni fase, del corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali.*

#### **Art. 13 Controversie**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno possibilmente definite in via amministrativa.

Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente. È escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

#### **Art. 14 Spese e Tasse**

La registrazione del Contratto sarà eseguita a cura del «*Consorzio*» e le relative spese saranno a carico delle Parti in ragione del 50% ciascuna. Per la parte di propria competenza il «*Consorzio*» dichiara di volersi avvalere delle agevolazioni di cui all'Art.24 del D.P.R. 601/73.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

PER IL CONSORZIO  
IL PRESIDENTE/DIRETTORE  
(\_\_\_\_\_)

PER LA SOCIETÀ/A.T.I.  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

#### **Art. 15 - (norma finale)**

Ai sensi dell'Art. 1341, comma 2, c.c., le parti dichiarano di accettare le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente Contratto.

PER IL CONSORZIO  
IL PRESIDENTE/DIRETTORE  
(\_\_\_\_\_)

PER LA SOCIETÀ/A.T.I.  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

a) Il Progetto di servizio con il Capitolato Speciale d'Appalto;

b) L'elenco dei Prezzi Unitari contenuti nell'Offerta: All.to E-Offerta economica;

c) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

d) Atto di Costituzione di Associazione Temporanea di Imprese (Eventuale);